

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 275

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, LOBIANCO, ARMANI, PREARO, CRISTOFORI, ANDREONI, VALEGGIANI, STELLA, TRAVERSA, URSO, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, de MEO, MOLÈ, TANTALO**

*Presentata il 26 luglio 1968*

### Indennità per la cessazione di attività aziendali in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Aumentare la produttività agricola, puntando sul fattore umano, avere, cioè, quadri direttivi più giovani, è lo scopo della legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Si facilita ai giovani coltivatori l'assunzione di responsabilità imprenditoriali prima che un troppo lungo intervallo tra gli anni dell'obbligo scolastico e quelli del prudente comando ne abbia spento le capacità rinnovatrici; al tempo stesso si garantisce agli anziani titolari delle imprese coltivatrici una più serena vecchiaia; si consente anche ai meno anziani troppo spesso bloccati nella professione di partenza, con grave danno per l'elasticità del sistema sociale, il passaggio ad altre attività produttive; si migliora il rapporto tra l'uomo e la terra con ripercussioni calmieratrici, anche se indirette e non sempre avvertibili, sul mercato fondiario di cui le tendenze di fondo dell'economia contemporanea esaltano i valori, ben oltre ogni normale criterio di redditività.

Gli obiettivi che intendiamo perseguire con la nostra proposta di legge hanno già

formato oggetto di una copiosa legislazione emanata dai nostri consoci del Mercato comune e dal Regno unito.

È di vivo interesse rilevare, in linea di ipotesi basandosi su alcuni dati statistici in nostro possesso, quali modificazioni sociali e risultati economici porterebbe in Italia l'introduzione di una legge che facilitasse il ritiro anticipato dei titolari di azienda.

Per il settore dei coltivatori (proprietari e affittuari) qualche ipotesi è possibile. È noto, infatti, che in Italia solo il 41,5 per cento delle famiglie coltivatrici era dotato, all'inizio del 1965, di una unità attiva maschile inferiore ad anni 50. La maggioranza delle famiglie (58,5 per cento) era costituita esclusivamente o da donne o da maschi ultracinquantenni. Le loro imprese potevano perciò essere considerate come ordinate all'autoconsumo: destinate a finire sul mercato — con talune eccezioni — entro un giro d'anni più o meno breve, ma sempre prevedibile, una volta esaurita la residua capacità imprenditoriale o lavorativa degli attuali componenti

anziani. Di qui un indubbio interesse di conoscere l'ampiezza delle superfici appartenenti a famiglie senza giovani.

In questo senso una stima è stata compiuta dall'Istituto nazionale di sociologia rurale sulla scorta di indagini che hanno accertato

una stretta correlazione tra la minore ampiezza della azienda e il maggiore grado di invecchiamento della famiglia coltivatrice. Pur con tutte le riserve di cui gli autori hanno circondato la stima, essa fa risaltare la situazione seguente:

*Stime della superficie attribuita ad aziende di famiglie coltivatrici iscritte alle Casse mutue e raffronto con la superficie rilevata per questa forma di conduzione dal censimento 1961.*

REGIONI	Famiglie iscritte alle Casse mutue all'inizio del 1965				Rilevate dal Censimento agricolo 1961	
	Con giovani		Senza giovani		Aziende	ha
	n.	ha	n.	ha		
Piemonte-Aosta . . . . .	78	936	113	440	354	1.464
Liguria . . . . .	14	182	37	119	97	327
Lombardia . . . . .	61	724	86	226	307	1.059
Trentino-Alto Adige . . . . .	22	365	23	61	78	418
Veneto . . . . .	83	668	80	177	279	923
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	16	165	37	129	93	330
Emilia-Romagna . . . . .	66	745	54	148	161	923
Toscana . . . . .	31	437	48	128	136	599
Marche . . . . .	20	171	23	42	53	218
Umbria . . . . .	13	140	15	31	45	179
Lazio . . . . .	42	390	50	139	219	643
Abruzzo e Molise . . . . .	50	403	65	189	189	656
Campania . . . . .	61	434	82	183	307	732
Puglia . . . . .	32	595	49	230	306	1.070
Lucania . . . . .	14	316	22	133	91	541
Calabria . . . . .	18	294	49	197	230	635
Sicilia . . . . .	36	527	69	298	414	1.126
Sardegna . . . . .	21	1.029	24	205	115	1.345
ITALIA . . . . .	678	8.521	956	3.075	3.474	13.218

N. B. — La differenza tra il numero delle aziende registrate dal censimento e quello delle iscritte alle mutue è principalmente dovuto al fatto che il censimento tiene conto delle aziende di operai-contadini (previdenzialmente assistiti da altro ente). Naturalmente la differenza è più sensibile in termini di numero che di superfici.

Si può considerare che nel ventennio che precederà il 1985, la preventivata scomparsa, *mortis causa*, di 425.000 famiglie, butterebbe sul mercato appena 1 milione di ettari. Anche

aggiungendovi un certo numero di aziende i cui titolari viventi, sarebbero tuttavia troppo anziani per continuare l'attività, e toccando cioè una scomparsa di 634.000 aziende, gli et-

tari disponibili non sarebbero più di 1.600.000. Ben si comprende, allora, perché il Comitato economico e sociale della CEE, nel suo parere in merito al « Progetto di programma di politica economica a medio termine (1966-70) » abbia esplicitamente previsto « aiuti atti a favorire il ritiro dall'attività dei conduttori agricoli anziani » (CEE 381/66 RA, pag. 14).

È appena superfluo aggiungere che la immissione di queste terre sul mercato fondiario varrebbe a contenerlo, consentendo tra l'altro, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, di conseguire i propri obiettivi: attualmente limitati, se non frustrati, dalla congiuntura rialzistica entro cui sono chiamati ad esercitarsi i previsti mutui quarantennali ad interesse agevolato per la formazione di proprietà coltivatrice.

Coerentemente - e pur nella limitatezza degli incentivi imposta dalle disponibilità finanziarie - la proposta di legge mira a distinguere due tipi di intervento volti a favorire la cessazione dell'attività agricola! Il primo è la erogazione di una pensione aggiuntiva ai coltivatori ultrasessantacinquenni, il secondo è l'erogazione di una indennità, *una tantum*, ai coltivatori che, in età tra i 40 e i 65 anni, si ritirino dall'esercizio dell'impresa.

L'articolo 1 elenca quali sono gli aventi diritto alla pensione aggiuntiva per la cessazione dell'attività agricola. Alcune precisazioni vengono apportate dall'articolo 2. L'articolo 3 precisa che l'ammontare della pensione aggiuntiva verrà valutato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura secondo un certo

rapporto col prezzo congruo dei terreni ceduti. Si è ritenuto di limitare l'ammontare della pensione nel caso di cessione tra parenti per evitare speculazioni. L'articolo 4 aggiunge altre categorie agli aventi diritto alla pensione. L'articolo 5 enuncia la prassi da seguire per ottenere la pensione e attribuisce all'INPS la potestà di riconoscere ed erogare la pensione.

La decadenza dal diritto alla pensione per il caso di ritorno all'esercizio dell'attività agricola è prevista dall'articolo 6. Infatti cesserebbe ogni scopo della presente legge.

La decorrenza della pensione aggiuntiva è precisata dall'articolo 7.

La legge prevede, altresì, un'indennità di cessazione dall'attività agricola, pari a 5 volte l'ammontare della pensione e ne determina le categorie degli aventi diritto e i casi di decadenza nell'articolo 8.

L'articolo 9 affida alla tesoreria di Stato dietro mandato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il pagamento in unica soluzione.

L'articolo 10 fissa la decorrenza dei benefici della presente legge con le cessioni di azienda effettuate dal 1° gennaio 1969 in poi.

La copertura finanziaria per l'importo di 22 miliardi è assicurata dalla riduzione corrispondente del capitolo 3523 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro destinate a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Tale contributo verrà corrisposto dallo Stato all'INPS.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Hanno diritto ad una « pensione aggiuntiva per la cessazione dall'attività agricola » i proprietari coltivatori diretti titolari di azienda, che in atto beneficiano di una pensione di invalidità e vecchiaia, qualora essi cedano la conduzione dell'azienda stessa ad altri coltivatori, che siano tali ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a coadiuvanti o altri lavoratori agricoli, che siano di età non superiore ad anni 50.

Nella cessione di azienda agli effetti del comma precedente hanno diritto di preferenza i coltivatori diretti che posseggano fondi confinanti con i terreni ceduti, sempreché questi vengano destinati alla formazione di impresa coltivatrice familiare. Per l'attuazione di tale diritto si osservano le modalità previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

### ART. 2.

Agli effetti della cessione di azienda di cui al precedente articolo non è richiesta, necessariamente, anche la cessione della casa e orto annesso sui quali il cedente può riservare un diritto di uso. La superficie dell'orto annesso non può comunque superare ettari 0,25.

### ART. 3.

L'ammontare della pensione aggiuntiva verrà valutato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura prendendo a base il congruo prezzo accertato, caso per caso, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 590/965.

Pertanto, l'ammontare della predetta pensione aggiuntiva sarà di:

156.000 lire annue, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia compreso tra 500.000 e un milione e 500 mila lire;

182.000 lire annue, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia compreso tra un milione e 500 mila e due milioni di lire;

234.000 lire annue, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia compreso tra due e tre milioni;

299.999 lire annue, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia oltre i tre milioni.

Non ha diritto alla pensione aggiuntiva il titolare di azienda che ceda terreni il cui prezzo congruo sia inferiore alle 500 mila lire.

Nei casi in cui l'azienda venga ceduta a persona legata al venditore da vincoli di parentela o di affinità, entro il primo grado, la pensione aggiuntiva sarà comunque di 156.000 lire qualunque sia il prezzo congruo dei terreni.

## ART. 4.

Nei casi in cui i coltivatori, che beneficiano di una pensione di invalidità o di vecchiaia, siano affittuari coltivatori diretti, da considerarsi tali ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, ovvero mezzadri o coloni, gli stessi potranno beneficiare della pensione aggiuntiva nei limiti e condizioni previsti dalla presente legge, sempreché sussista il consenso del locatore o del concedente alla cessione del contratto, che duri da almeno 15 anni, e il nuovo contratto stipulato con il cessionario sia di affitto a coltivatore diretto.

Nei casi di cessione di azienda previsti dalla presente norma la valutazione della pensione aggiuntiva ai sensi del precedente articolo 3 viene effettuata con riferimento al valore delle attività aziendali cedute, intendendosi sostituito detto valore al prezzo congruo dei terreni, e con la osservanza dei medesimi nei limiti e livelli indicati nel citato articolo 3.

## ART. 5.

Per il riconoscimento del diritto alla pensione aggiuntiva, l'interessato è tenuto ad inoltrare domanda all'Istituto nazionale di previdenza sociale, corredata da certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella quale si attesti la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti nella presente legge nonché l'avvenuta cessione della proprietà del fondo, ovvero, nel caso di ricorso all'affitto del fondo stesso, di cui all'articolo 4 della presente legge, che il contratto concluso fra le parti sia conforme alle vigenti norme e abbia durata non inferiore ad anni 18.

La pensione aggiuntiva viene riconosciuta ed erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale con le stesse modalità della pensione di invalidità e vecchiaia. In caso di diniego della pensione aggiuntiva o di corresponsione della medesima in misura ritenuta inferiore a quella spettante è ammesso ricorso secondo le norme previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, al Comitato di vigilanza per la gestione speciale per l'assicurazione d'invalidità-vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni la cui Com-

missione, per l'esame dei ricorsi suddetti, dovrà essere integrata da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

ART. 6.

In tutti i casi di concessione della pensione aggiuntiva, previsti dalla presente legge, decade dal diritto alla stessa il beneficiario che torni ad esercitare professionalmente l'impresa agricola anche se mediante contratto associativo.

A tal fine coloro che si vengono a trovare nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a presentare denuncia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e alla sede provinciale dell'INPS. Chiunque omette la presentazione della denuncia è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 7.

La pensione aggiuntiva avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cessione dell'azienda e, comunque, da data non anteriore al 1° gennaio 1969. È autorizzata per ciascun esercizio finanziario dal 1969 al 1974 la spesa di lire 20 miliardi.

ART. 8.

Hanno diritto ad una indennità di cessazione dall'attività agricola, da corrisondersi in unica soluzione, quei titolari di azienda, coltivatori diretti, mezzadri o coloni, in età compresa tra i 40 e 65 anni, che non siano titolari di pensione, i quali cedano la conduzione dell'azienda ad altri coltivatori diretti o a coadiuvanti e ad altri lavoratori agricoli che siano in età non superiore ad anni 50.

Non si ha diritto all'indennità di cui al comma precedente nel caso in cui l'azienda sia ceduta a persone legate da vincoli di parentela e di affinità entro il primo grado, ovvero nel caso in cui siano ceduti terreni il cui prezzo congruo — valutato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, caso per caso, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 590/65 — sia inferiore alle 500.000 lire.

L'ammontare dell'indennità di cessazione è pari a cinque annualità della pensione aggiuntiva; pertanto la predetta indennità sarà di:

780.000 lire qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia compreso tra 500 mila lire e un milione e 500 mila lire:

910.000 lire, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia compreso tra un milione e 500 mila lire e due milioni di lire;

1.170.000 lire, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia compreso tra due e tre milioni;

1.495.000 lire, qualora il congruo prezzo dei terreni ceduti sia oltre i tre milioni.

In tutti i casi di concessione dell'indennità di cessione di cui alla presente norma, decade dal beneficio della stessa ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite il beneficiario che torni ad esercitare professionalmente l'impresa agricola, anche se mediante contratto associativo.

A tal fine, coloro che si vengono a trovare nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a presentare denuncia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Chiunque omette la presentazione della denuncia è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

#### ART. 9.

Al pagamento dell'« indennità di cessazione » provvede, con soluzione unica, la Tesoreria dello Stato, dietro mandato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'indennità di cessazione *una tantum* avrà decorrenza dal 1° gennaio 1969. È autorizzata per ciascun esercizio finanziario dal 1969 al 1974 la spesa di lire 2 miliardi.

#### ART. 10.

I benefici di cui alla presente legge si applicano per le cessioni di azienda di cui agli articoli 1, 4 e 8 della presente legge, che verranno effettuate dal 1° gennaio 1969 in poi.

In casi che saranno sottoposti ad approvazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli Enti di sviluppo, i Consorzi di ricomposizione fondiaria e i Consorzi di bonifica sono autorizzati a subentrare temporaneamente al coltivatore uscente, purché al termine delle operazioni di ristrutturazione fondiaria di loro competenza essi cedano la terra a coltivatori che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 della presente legge.

In questi casi, ai coltivatori che abbiano ceduto l'azienda, sono corrisposte ugualmente la pensione aggiuntiva o l'indennità di cessazione previste rispettivamente agli articoli 1 e 8.

ART. 11.

All'onere derivante alla gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per la erogazione della pensione aggiuntiva di cui all'articolo 1 della presente legge e dell'indennità di cui agli articoli 8 e 9, lo Stato provvede con un contributo annuale di lire 22 miliardi, che sarà corrisposto all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Alla suddetta spesa, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.